

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI

di cui all'art. 25 della L.R. 52/78 approvato con DGCM N. 14 del 17.12.2004

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni, Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13/9/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali. Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse. (1)

ART. 2 - Determinazione del canone

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario potrà stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

ART. 3 - Determinazione del carico.

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolive, della durata della stagione monticatoria e dello stato del cotico.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria. Tale tolleranza, deve essere evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva:

1 vacca da latte = 1 UBA

1 bovino sopra i due anni = 1 UBA

1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0.6 UBA

1 capra = 0,15 UBA

1 equino sopra 1 anno=1 UBA

1 equino fino 1 anno=0.6 UBA

1 pecora=0.15 UBA

ART. 4 - Criteri generali per l' utilizzazione dei pascoli.

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- la superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- l'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;
- il concentramento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra.

ART. 5 - Interventi di conservazione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 15.

ART. 6 - Interventi di miglioramento.

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

ART. 7 - Concimaie.

Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate salvo nel caso di spargimento primaverile.

E' vietata l'asportazione del letame della malga.

ART. 8 - Combustibile.

Il Concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

ART. 9 - Animali domestici.

Il Concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per l'esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei

sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria e dovranno essere sempre custoditi.

ART. 10 - Condizioni igienico-sanitarie.

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria. I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli. Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame. Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte. I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 11 - Durata della concessione.

La durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La concessione-contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta. Nel caso si effettui un'attività agrituristica la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni. Le concessioni in atto potranno essere adeguate alla presente normativa.

ART. 12 - Responsabilità civili.

Durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II
LE PROCEDURE

ART. 13 - Norme per la concessione-contratto.

La concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente. Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale. L'amministrazione concedente provvede ad indire apposito bando di concorso, secondo le forme previste dall'eventuale Regolamento comunale, indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistono giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

ART. 14 - Criteri di priorità.

Le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso, secondo il seguente ordine:

- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montane.
- coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone.

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo.

ART. 15 - Procedure di concessione.

Avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge. Entro 10 giorni, dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipulazione del contratto (2) e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del Concessionario dal verbale di consegna.

ART. 16 - Consegna della malga.

All'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario chiederà al concedente e riceverà la consegna superlocale della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale della Comunità Montana.

Tale richiesta dovrà pervenire alla Comunità Montana almeno 7 giorni prima della data fissata per la consegna. Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente nonché alla Comunità Montana. La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia. Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- i lavori di miglioramento dei pascoli;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- i lavori di miglioramento idrico;
- i lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare. All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua; il Concessionario ha l'obbligo di

effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

ART. 17 - Riconsegna della malga.

Alla fine di ogni stagione monticatoria la Comunità Montana effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del Concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

ART. 18 - Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Tale periodo può essere rapportato a quello richiesto dalle misure agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m. slm l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno.

ART. 19 - Anticipo o proroga della monticazione.

Eventuali anticipi o proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del concessionario, da proseguire tramite l'Ente proprietario.

ART. 20 - Spese.

Tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del Concessionario.

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 21 - Vigilanza.

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale, all'Ente concedente e alla Comunità Montana che vi provvedono con proprio personale per la parte di loro competenza. A tale scopo è fatto obbligo alla Comunità Montana di inviare copia del verbale di consegna al Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

ART. 22 - Inadempienze.

Nei casi di inadempienze o gravi abusi da parte del Concessionario lo stesso può essere giudicato, dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale, inadoneo per la durata di almeno 5 anni, alla conduzione della malga.

In questo caso la concessione sarà rescissa e la cauzione incamerata.
Il Concedente potrà stipulare un nuovo contratto.

ART. 23 - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme del disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modifiche. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, e dalle leggi vigenti.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e miglioria che:

- A) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- B) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare, quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario. Sarà cura del Concedente inserire nel programma delle miglorie pascolive dell'anno successivo tali somme che dovranno essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto A) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto B).

ART. 24 - Fondi miglorie pascolive.

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, dovranno essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio per lavori di migloria dei pascoli o dei fabbricati. L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10 % dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il concedente di pascoli montani deve presentare, alla Comunità Montana competente per territorio, gli estratti dei conti relativi al capitolo delle miglorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

In caso di inadempienza gli Enti interessati non potranno usufruire per cinque anni di contributi per il miglioramento dei pascoli.

Note:

(1) Il Comune, al di fuori della stagione monticatoria, ha la facoltà di concedere la malga per scopi diversi dall'alpeggio (ad esempio affitto invernale per scopi ricreativi, ... ecc.);

(2) Al fine di poter permettere che i pascoli in concessione possano contribuire all'acquisizione dell'indennità compensativa da parte del Concessionario, il "contratto" deve prevedere un periodo di 5 mesi di disponibilità della malga (indicativamente maggio-ottobre), periodo necessario per l'effettuazione degli interventi di manutenzione degli stabili e del pascolo ed inoltre lo stesso dovrà indicare la durata del periodo di monticazione.